

# Utilizzo del proprio mezzo di trasporto per ragioni di lavoro

10 giugno 2015 da [RSS TeleConsul Editore S.p.A.](#)



Si forniscono chiarimenti in merito al risarcimento dei danni all'autovettura di proprietà del personale autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio.

Nello specifico, non sono soggetti a rimborso i danni dovuti alla fisiologica usura del mezzo utilizzato e che solo per mera casualità vengono a manifestarsi in occasione dello svolgimento della missione.

L'autovettura utilizzata dai dipendenti autorizzati all'uso della stessa deve essere di proprietà:

- del dipendente medesimo;
  - del coniuge con cui vige il regime di comunione dei beni o, in caso di vigenza del regime di separazione dei beni, del coniuge con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d'uso avente data precedente a quella di autorizzazione all'uso dell'autovettura stessa e già in possesso dell'Istituto all'atto dell'autorizzazione;
  - di altro soggetto avente grado di parentela non superiore al primo con il dipendente, con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d'uso esclusivo avente data precedente a quella di autorizzazione all'uso della autovettura stessa e già in possesso dell'Istituto all'atto dell'autorizzazione;
- ovvero in comproprietà:

- con il coniuge in regime di separazione dei beni;
- con altri componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia.

I danni sono risarciti qualora:

- sia accertato che l'incidente è avvenuto per motivi ed in occasione di lavoro (riscontro del foglio di viaggio, ecc.);
- sia autorizzato a far uso dell'autovettura di proprietà in epoca anteriore al sinistro;
- in caso di eventuali rapporti redatti dal personale di Polizia;
- in caso di fatture in originale o in copia autentica delle spese sostenute per la riparazione dell'autovettura;
- qualora il dipendente dichiara di non aver ottenuto il risarcimento del danno da alcuna compagnia di assicurazione;
- in caso di eventuale indagine ispettiva.

Il risarcimento è, invece, escluso in caso di:

- comportamenti dolosi;
- comportamenti gravemente colposi;
- atti di vandalismo;
- imperizia nella guida dell'autovettura, quale ad esempio gli urti durante le manovre di parcheggio.